



Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. B5923 del 21/07/2011

Proposta n. 15323 del 19/07/2011

Oggetto:

Ecofer Ambiente S.r.l. - Autorizzazione alla deroga, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27 settembre 2010

OGGETTO: Ecofer Ambiente S.r.l. – Autorizzazione alla deroga, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 27 settembre 2010

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
“PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE”**

Su proposta del Direttore della Direzione Regionale “Attività Produttive e Rifiuti”;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- di fonte comunitaria:

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “*relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”;

- di fonte nazionale:

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.	D. lgs. 13-01-2003, n. 36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.	D. lgs. 03-04-2006, n. 152 e s.m.i.
Norme tecniche per le costruzioni.	D.M. Lavori pubblici 14/01/2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).	D. lgs. 09-04-2008, n. 81
Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010

- di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.	L.R. 09-07-1998, n. 27 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio.	D.C.R.L. 10-07-2002, n. 112

Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi.	D.G.R. 25-02-2005, n. 222
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98.	D.G.R. 18-04-2008, n. 239
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99.	D.G.R. 24-10-2008, n. 755
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico.	D.G.R. 17-04-2009, n. 239
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	D.G.R. 11-12-2009, n. 956
Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi del previgente D. lgs. 59/2005 e s.m.i., relativamente alla discarica per rifiuti speciali pericolosi e non (fluff ed altre frazioni) situata nel Comune di Roma, loc. La Falcognana (RM);	Determinazione della Regione Lazio n. B2211 del 20 aprile 2010 e s.m.i.

PREMESSO che:

- con l'effettiva entrata in vigore dei limiti tabellari del previgente D.M. 3 agosto 2005 e s.m.i. – abrogato dall'attuale D.M. 27 settembre 2010 – la Presidente della Regione Lazio, con successive Ordinanze, ha disposto che la Ecofer Ambiente proseguisse le attività di smaltimento dei rifiuti autorizzati in ingresso alla discarica sita in loc. La Falcognana (RM) con la suddetta Determinazione n. B2211/2010, derogando al valore limite del parametro DOC fissato nella tab. 5 del succitato D.M. 27/09/2010 esclusivamente per i rifiuti non pericolosi sino ad un massimo di tre volte il valore limite del DOC di cui alla medesima tab. 5;
- il 5 luglio 2011, alla scadenza dell'Ordinanza n. Z0011 del 31/12/2010, si è esaurita la possibilità di attuare il suddetto regime derogatorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 191 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PREMESSO, altresì, che:

- la medesima Ecofer Ambiente S.r.l. ha presentato istanza in data 9/03/2009 ai competenti organi regionali dapprima ai sensi dell'art. 7 del previgente D.M. 3 agosto 2005 e s.m.i., e successivamente ha reiterato la stessa in data 14/01/2011 ai sensi dell'art. 10 del nuovo D.M. 27/09/2010, al fine di ottenere definitiva autorizzazione alla deroga al valore limite del suddetto parametro DOC per i rifiuti non pericolosi, corredandola con la prevista analisi di rischio;
- in data 29/12/2009 si è chiusa la serie di incontri tenutisi tra Regione Lazio, ARPA Lazio e Ecofer Ambiente S.r.l. al fine di definire dettagliatamente i contenuti della succitata analisi di rischio, su cui la medesima Agenzia regionale si è riservata di esprimere il proprio parere di competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla deroga in questione;

PREMESSO, ancora, che:

- in data 25/12/2010 con D. lgs. 205/2010 è entrata in vigore la modifica al D. lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare della sua parte IV;
- in particolare, l'art. 11 del predetto D. lgs. 205/2010 *“Modifiche all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”* al suo comma 4 stabilisce che: *“Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto”*;
- il richiamato allegato I richiama, tra le caratteristiche di pericolo annoverate, quella individuata con la sigla H14 *“ecotossico”*;

VISTO il parere di competenza di ARPA Lazio, reso con nota prot. n. 49485 del 10/06/2011, relativamente alla succitata analisi di rischio ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione alla deroga a favore della Ecofer Ambiente S.r.l.;

PRESO ATTO delle conclusioni cui perviene il suddetto parere prot. n. 49485/2011 di ARPA Lazio ovvero:

- stante la su richiamata modifica al TUA apportata con D. lgs. 205/2010, si rileva come taluni rifiuti ed in particolare quelli denominati comunemente *“car fluff”* – autorizzati in ingresso alla discarica sia con il codice CER pericoloso (19 10 03*) che con quello non pericoloso (19 10 04) – possano presentare la caratteristica di *“ecotossicità”* ovvero essere pericolosi, non essendo pertanto ammessi alla prevista deroga richiesta dalla Società;
- si dà conto, altresì, dell'istruttoria condotta sulla medesima analisi di rischio presentata dalla Ecofer Ambiente S.r.l. ammettendo, esclusivamente per i rifiuti non pericolosi in ingresso alla discarica in questione, una teorica deroga del valore limite del DOC fino a 250 mg/L;

VISTA la nota prot. n. 114909 del 16/06/2011 della Regione Lazio con la quale, contestualmente alla trasmissione alla Ecofer Ambiente S.r.l. del suddetto parere di ARPA Lazio, si è richiesto alla medesima Società di presentare eventuali osservazioni in merito;

DATO ATTO, in particolare, che:

- il medesimo art. 11 del richiamato D. lgs. 205/2010 al suo comma 5 prevede che: *“Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.”*;
- sono attualmente in corso presso ISPRA i lavori relativi ad un tavolo tecnico, cui prendono parte ARPA Lazio e ISS, al fine di definire le previste linee guida di cui al citato comma 5 del D. lgs. 205/2010 relativamente alla classificazione della citata caratteristica di pericolosità H14 “ecotossico”;

CONSIDERATO, inoltre, che la discarica in parola è di fatto funzionale, oltre che alle esigenze di smaltimento del Gruppo Fiori, anche a quelle dell'intero sistema produttivo del Lazio legato alla frantumazione degli autoveicoli fuori uso, come risulta dall'accordo sottoscritto con il Consorzio Autorecycling, in data 22 aprile 2009 e che, pertanto, il blocco della discarica non consente di garantire il completamento del ciclo di smaltimento degli autoveicoli nella fase finale di vita, come richiamato nel D. lgs. n. 209/03;

CONSIDERATO, altresì, che tale blocco comporterebbe una movimentazione dei rifiuti prodotti nel Lazio, al di fuori dei confini regionali, in diffimità del principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti, anche di quelli speciali, informatore del sistema normativo comunitario di riferimento. Al pari, occorre prendere in considerazione l'aumento del rischio di incidenti connessi a tale movimentazione, nonché il rischio di incendi riconducibile al probabile aumento degli stoccaggi provvisori presso i siti di produzione dei rifiuti di cui trattati;

CONSIDERATO, infine, che l'arresto delle attività in parola può determinare anche conseguenze molto consistenti in termini economico-occupazionali, compromettendo infatti la prosecuzione delle attività sia della Ecofer Ambiente s.r.l. sia delle imprese che conferiscono nella discarica;

TENUTO CONTO che:

- l'allestimento della discarica, realizzata secondo i dettami tecnici previsti per le discariche per rifiuti pericolosi, e il protocollo gestionale sinora seguito, come riportato nelle relazioni annuali di cui all'art. 10, comma 2 lett. i), D. lgs. n. 36/2003 e s.m.i.,

forniscono ampie rassicurazioni in merito alla tutela dei presidi ambientali e della salute pubblica;

- le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore;

FERMO RESTANDO che:

- sino all'emanazione delle suddette linee guida ministeriali, le analisi per l'attribuzione di talune categorie di pericolosità sono quelle prescritte dalla Legge ovvero quelle previste all'allegato D alla parte IV del TUA;
- rimane in capo alla Ecofer Ambiente S.r.l. la responsabilità della verifica di conformità dei rifiuti in ingresso alla discarica in parola, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27 settembre 2010;

RITENUTO, pertanto, di poter rilasciare, anche sulla base del richiamato parere di competenza prot. n. 49485/2011 reso da ARPA Lazio, il presente provvedimento;

DETERMINA

per quanto premesso,

1. di autorizzare la Ecofer Ambiente S.r.l. – C.F. e P. IVA n. 06238241001 con sede legale in via Pian Savelli 24-28 00040 Roma ed impianto in Via Ardeatina 15+300 – 00134 Roma, a conferire nella discarica di proprietà, in deroga al valore limite del DOC di cui alla tab. 5 del D.M. 27/09/2010, solo i rifiuti non pericolosi autorizzati con Determinazione della Regione Lazio n. B2211 del 20 aprile 2010 e s.m.i. con un valore limite pari a: **250 mg/L**, secondo quanto riportato nel parere prot. n. 49485/2011 di ARPA Lazio.
2. di prescrivere alla medesima Società di proseguire lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi autorizzati esclusivamente presso il lotto “2” della discarica in questione, così come disposto con la richiamata Determinazione n. B2211/2010 e s.m.i.

In particolare, la Società dovrà garantire all'ingresso del sito di smaltimento in questione la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi.

Per quanto concerne i rifiuti pericolosi autorizzati in ingresso alla discarica in questione, questi potranno continuare ad essere conferiti nel lotto "3" purché rispettosi dei valori limite di cui alla tab. 6 del D.M. 27/09/2010.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano fermo le prescrizioni, tutte, dettate con Determinazione della Regione Lazio n. B2211 del 20 aprile 2010 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ecofer Ambiente S.r.l. dal Direttore Regionale della Direzione "Attività produttive e rifiuti" della Regione Lazio e trasmesso al all'ARPA Lazio – sezione provinciale di Roma, alla Provincia di Roma, al Comune di Roma e all'ISPRA nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Lo stesso dovrà essere conservato dalla Ecofer Ambiente S.r.l. congiuntamente alla Determinazione della Regione Lazio n. B2211 del 20 aprile 2010, della quale è parte integrante e sostanziale, ed esibito agli Organi di controllo dietro semplice richiesta degli stessi.

Il presente provvedimento avrà effetto dal momento della notifica dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore del Dipartimento Regionale
"Programmazione Economica e Sociale"

.....
(dott. Guido Magrini)